

Sentenza n. 130 del 12 febbraio 2005.

Pubblica udienza del 8 febbraio 2005.

Presidente: dott. Vincenzo Sammarco.

Relatore: dott. Luigi Ranalli.

Testo:

### “SENTENZA

sul ricorso n.1237 del 2004 proposto dalla s.r.l. \*\*\*, con sede in Ancona, in persona del legale rappresentante, sig. \*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Morichi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Mazzini n.170;

contro

il COMUNE di ANCONA, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

delle sentenze 8 maggio 2001 n.480 del Tribunale di Ancona e 11 ottobre 2003 n.670 della Corte di appello di Ancona.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio dell'8 febbraio 2005, il Cons. Luigi Ranalli;

Uditi l'avv. Matteo Morichi, in sostituzione dell'avv. Sergio Morichi, per la società ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

**1.** Con sentenza 8 maggio 2001 n.480 del Giudice onorario della Sezione stralcio del Tribunale di Ancona, il Comune di Ancona e la società \*\*\* sono stati condannati in solido al pagamento a favore della s.r.l. \*\*\*, a titolo di risarcimento danni a seguito della sentenza 14 ottobre 1981 n.631 del TAR Marche, della somma di L.57.837.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, nonché al pagamento delle relative spese di giudizio, negli

importi ivi liquidati.

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza 11 ottobre 2003 n. 670, ha condannato il Comune di Ancona anche al pagamento della rivalutazione monetaria sulla somma di L.57.837.000, secondo le decorrenze e sugli importi parziali indicati in motivazione della sentenza stessa, nonché al pagamento delle spese di giudizio, così come ivi indicate, confermando per il resto la sentenza di primo grado ed escludendo, in motivazione, la legittimazione passiva della s.p.a. \*\*\*, se successore necessario della società \*\*\*.

Tenuto conto del giudicato così intervenuto, la s.r.l. \*\*\*, con atto notificato il 5.11.2004, ha diffidato il solo Comune di Ancona ad ottemperare alle sentenze entro trenta giorni: non avendo l'Amministrazione comunale a tanto provveduto, con il ricorso in esame, depositato in Segreteria il 14.12.2004 e proposto unicamente nei confronti del Comune di Ancona, ha chiesto che il Tribunale adotti i provvedimenti necessari, anche mediante nomina di un Commissario *ad acta*, per ottenerne l'esecuzione.

Dell'avvenuto deposito del ricorso, la Segreteria del Tribunale ha dato comunicazione alle parti con raccomandata a.r. del 18.12.2004.

L'Amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.

2. Tanto premesso, il Collegio considera il ricorso fondato, essendo il procedimento previsto dall'art.37 della legge 6 dicembre 1971, n.1034 notoriamente esperibile anche per ottenere l'adempimento di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro emessa dal Giudice ordinario, se passata in giudicato e se l'Amministrazione non vi abbia adempiuto nel termine assegnato nella prevista diffida, come avvenuto nella fattispecie.

Di conseguenza, va statuito l'obbligo del Comune di Ancona, attesa la sua condanna in solido in primo grado con la società \*\*\*, di provvedere, entro il termine fissato in dispositivo, all'esecuzione delle sentenze di che trattasi: per l'eventualità che a tanto non si provveda nel termine assegnato, è opportuno incaricare sin da ora dell'esecuzione in via

sostitutiva, quale Commissario *ad acta*, il Dirigente responsabile, o altro funzionario dal medesimo delegato, dei Servizi finanziari e contabili della Provincia di Ancona, il quale è autorizzato ad adottare tutti gli atti ed i provvedimenti che legittimamente si dovessero rendere necessari ai fini dell'effettiva e completa esecuzione delle sentenze n.480/2001 del Tribunale di Ancona e n.670/2003 della Corte di Appello di Ancona.

Sussistono motivi per compensare le spese del presente giudizio, mentre alla liquidazione del compenso a favore del Commissario *ad acta*, unitamente al rimborso delle spese dal medesimo sostenute, entrambe da porre a carico del Comune di Ancona, si provvederà con decreto del Presidente di questo Tribunale al termine dell'espletamento del mandato e previo invio di specifica richiesta e relazione debitamente documentata.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto:

- ordina al Comune di Ancona di provvedere entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente decisione, all'esecuzione della sentenza 8 maggio 2001 n.480 del Giudice onorario della Sezione stralcio del Tribunale di Ancona e della sentenza 11 ottobre 2003 n.670 della Corte di Appello di Ancona;
- in caso di mancata o incompleta esecuzione entro il termine suindicato, nomina Commissario *ad acta* il Dirigente responsabile, o altro funzionario dal medesimo delegato, dei Servizi finanziari e contabili della Provincia di Ancona, con l'incarico di provvedere entro i successivi 120 (centoventi) giorni agli adempimenti specificati in motivazione;
- ordina al Comune di Ancona di mettere a disposizione del suindicato Commissario *ad acta* tutti gli atti, i mezzi e quant'altro il medesimo riterrà necessario per adempiere al mandato sopra conferito, con anticipazione e definitiva imputazione di tutte le eventuali spese a carico del Comune stesso.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio, mentre al rimborso delle spese ed al pagamento del compenso a favore del suindicato Commissario si provvederà nei termini e modi indicati in motivazione.”.

---